

UNIPOLSAI PIÙSTRADE

Autovetture

Estratto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Nelle pagine seguenti viene riportato un estratto delle condizioni di assicurazione del prodotto assicurativo PiùStrade.

E' possibile consultare la versione completa del prodotto nell'apposita sezione del sito internet di UnipolSai.

L'estratto è organizzato nelle seguenti sezioni:

- GLOSSARIO
- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
- SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
- NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GLOSSARIO

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Aderente: il soggetto che può scegliere di aderire al programma assicurativo stipulato dal Contraente con la Società.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, quale intestatario temporaneo del Veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Centri Riparazione Auto: sono i centri convenzionati UnipolService e, in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in Polizza, che erogano il servizio di autoriparazione diretta.

Centri Cristalli Auto: sono i centri convenzionati con UnipolGlass e in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in Polizza, che erogano il servizio di riparazione e di sostituzione dei cristalli auto.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Aderente o dall'Assicurato, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento unico: Documento Unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del Veicolo;
- b) i dati di intestazione del Veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del Veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del Veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento Unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo

Assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico.

Massimale: Il limite massimo dell'esposizione dell'Assicuratore nell'Assicurazione di Responsabilità Civile.

Network specializzato grandine: è il network convenzionato UnipolService e, in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in Polizza, che eroga il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine.

Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile. Può prevedere eventuali specifiche pattuizioni contrattuali, che regolamentano condizioni particolari per il contratto stipulato, tramite appendice di Polizza.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.

Sono equiparati al Proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario in caso di locazione finanziaria.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La "Responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'Attestato di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del Conducente del Veicolo Assicurato nel quinquennio di osservazione della Sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La "Responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.

Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'Assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società;

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

UnipolService: è la Società del Gruppo Unipol specializzata nella autoriparazione diretta.

UnipolGlass: è la Società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto.

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga 8 - 40138 Bologna, Società del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Valore assicurato: importo del Veicolo indicato in Polizza e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "Codice Infocar" di Quattroruote.

Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da Quattroruote.

Veicolo: l'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all'articolo 54 lettere a e c del Nuovo Codice della Strada), l'autotassametro (di cui all'articolo 86 lettera a del Nuovo Codice della Strada), indicato in Polizza.

Velocipedi: sono i veicoli con due o più ruote definiti all'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada e sono altresì compresi, i monopattini elettrici, come disciplinato dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 in materia di "micromobilità elettrica".

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

ART. 1.1 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO - PREMIO

Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento, purché sia stato pagato il Premio. Il Contratto rimane efficace per il numero di mesi indicati nella proposta di adesione al programma assicurativo e non potrà in ogni caso essere superiore a 72 mesi (6 anni). Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo.

In ogni caso, il Contratto cesserà di essere efficace contestualmente alla Perdita totale e definitiva del Veicolo. Il Premio viene pagato dal Contraente in via anticipata e in unica soluzione per l'intera durata del Contratto, su delegazione dell'Assicurato.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Che obblighi ho

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per la stipulazione del contratto, l'Aderente è tenuto ad esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà o, ove previsto, il Documento Unico.

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dall' Aderente, al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se l'Aderente, rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece l'Aderente, ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, l'Aderente, deve comunicare immediatamente alla Società eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro o ridurlo in proporzione al minor Premio percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.3 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del Veicolo l'Aderente, è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, l'Aderente, deve inoltre fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, l'Aderente deve invece fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto con le modalità concordate con il Contraente, qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'Aderente la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di operatività del contratto) a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra; se il Periodo di osservazione risulta concluso, la Società consegna telematicamente agli Aventi diritto la relativa Attestazione sullo stato del rischio.

Art. 1.4 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Società consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In tal caso il contratto si risolve e l'Assicurazione non ha effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice). In tal caso la Società rimborsa la parte del Premio netto pagato e non goduto, con le modalità concordate con il Contraente, qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'Aderente la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di operatività del contratto).

Ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 1.5 - Sostituzione dei documenti assicurativi

Su richiesta del Contraente o dell'Aderente e a sue spese, la Società, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Art. 1.6 - Diritto di recesso per polizze abbinate ad un finanziamento

Qualora l'Assicurazione sia acquistata in abbinamento ad un contratto di finanziamento, il Contraente, o l'Aderente, può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di effetto della Polizza, comunicando la sua decisione per iscritto alla Società tramite Raccomandata. Se tale diritto viene esercitato dall'Aderente, lo stesso dovrà comunicare la sua decisione al Contraente e per conoscenza alla Società."

In tal caso la Società provvederà alla restituzione del premio versato e non goduto direttamente al Contraente; qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'Aderente la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di operatività del contratto).

Art. 1.7 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 1.8 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società o dal Contraente.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

Art. 1.10 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza) È operante il testo di vincolo allegato alla Polizza.

3 SEZIONE CORPI E VEICOLI TERRESTRI

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie opzionali riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'Indennizzo" e "Denuncia del Sinistro" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie, salva specifica pattuizione;
- relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo, strumentali all'attività svolta, compresi i corredi professionali, salva specifica pattuizione;

- determinati da atti dolosi di Terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
- causati da dolo o attività illecita dell'Assicurato e/o dell'Aderente;
- determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura

Art. 3.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina. La copertura per i paesi della Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi dei governi.

Art. 3.4 - Incendio

Cosa assicura

Art. 3.4.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di Terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà dell'Aderente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

...

Cosa NON assicura

Art. 3.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da Incendio.

Come assicura

Art. 3.4.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di Danno Totale, se il sinistro avviene entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è determinato sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto.

...

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Cosa assicura

Art. 3.5.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumati o tentati previa denuncia dell'accaduto alle Autorità.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura

Art. 3.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.

Come assicura

Art. 3.5.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

...

Art. 3.6. - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 3.6.1. - Rischio assicurato - "Formula Base"

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto e grandine.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura

Art. 3.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 3.6.3 - Forma dell'Assicurazione e limiti d'Indennizzo

A) A Valore Commerciale

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

Nel caso di danno da grandine, l'Indennizzo è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in Polizza.

B) A Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, o in sua assenza entro il limite del valore commerciale del Veicolo, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

...

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 3.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società, indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.

La Società, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura

Art. 3.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo;
- avvenuti mentre l'Assicurato, l'Aderente o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Come assicura

Art.3.7.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

Art. 3.8 - Collisione

Cosa assicura

Art. 3.8.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
- c) collisione con animali.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

L'Assicurazione è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applicherà sull'ammontare del danno una Franchigia di € 200.00 in aggiunta a quella eventualmente pattuita in Polizza; se quest'ultima non è pattuita, è comunque applicata la Franchigia di € 200.00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura

Art. 3.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";

- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione”;
- causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato al punto 3 dell'Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Come assicura

Art. 3.8.3 - Forma dell'Assicurazione

a) Assicurazione “a Valore Commerciale”

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore Assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

b) Assicurazione a “Primo Rischio Assoluto”

L'Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, ¹senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, o in sua assenza entro il limite del valore commerciale del Veicolo, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 3.9 - Kasko

Cosa assicura

Art. 3.9.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

L'Assicurazione è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;

2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applicherà sull'ammontare del Danno indennizzabile uno Scoperto del 5%, con il minimo non indennizzabile di € 200.00 in aggiunta a quello eventualmente pattuito in Polizza; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 5% con il minimo non indennizzabile di € 200.00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura

Art. 3.9.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato al punto 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Come assicura

Art. 3.9.3 - Forma dell'Assicurazione

a) Assicurazione "a Valore Commerciale"

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore Assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

b) Assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", ²senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, o in sua assenza entro il limite del valore commerciale del Veicolo, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 3.10 - Garanzie Accessorie

Art. 3.10.1 - R.C.A. "Extra"

(le coperture operanti sono solo quelle espressamente richiamate in Polizza)

Cosa assicura

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, i danni subiti dal conducente del Veicolo Assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

Art. 3.10.2 - C.V.T. "Extra"

(le coperture operanti sono solo quelle espressamente richiamate in Polizza)

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300.00, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400.00, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro Veicolo della medesima tipologia.

In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese di reimmatricolazione del Veicolo.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;

- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del Veicolo la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli trasportati

La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato in Polizza in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del Veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di:

- € 300,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita;
- € 400,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di € 100.00 per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato in Polizza, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in polizza, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura Abitazione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in polizza, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell'Abitazione di residenza dell'Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell'Appropriazione indebita si trovassero all'interno del Veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:
- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
 - in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità.
10. Danni da Fenomeno elettrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in polizza, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altro Veicolo identificato e non Assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in polizza, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
12. Duplicato della patente di guida
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250.00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:
- in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
 - in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'Autorità;
 - in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo Assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500.00 per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo Assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000.00 per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

15. Danni da roditori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo provocati dalla presenza occasionale di roditori all'interno del mezzo. La garanzia è operante in relazione ai danni riportati agli organi meccanici, idraulici, elettrici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00, con applicazione di uno scoperto pari al 10% ed un minimo pari a € 250,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

16. Urto e conseguenza dell'urto di animali selvatici

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione del Veicolo conseguenti ad urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 calcolato sul valore dell'effettivo danno, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

17. Garanzia Franchigia rimborsata

in caso di Sinistro riconducibile alle garanzie Furto/Incendio/Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici (compresi gli atti vandalici) prestate sul Veicolo da altro contratto assicurativo, la Società rimborsa l'importo trattenuto a titolo di franchigia o scoperto in forza di detto contratto e non indennizzato all'Assicurato.

La garanzia è prestata per 1 solo sinistro per anno e maggiore di 250 euro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

18. Bonus di acquisto-Rimborso Perdite Pecuniarie a seguito di perdita totale del veicolo.

In caso di perdita totale del Veicolo conseguente a Furto o Rapina non seguito da ritrovamento entro il 60° giorno dall'evento, la Società rimborsa un importo forfettario di € 5.000 per le perdite pecuniarie patite, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

È equiparato alla perdita totale del Veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Furto o della Rapina.

La copertura è operante a condizione che l'Assicurato (inteso come proprietario o locatario/ utilizzatore del Veicolo) riacquisti un altro Veicolo a condizione che il Veicolo stesso:

- sia di valore pari o superiore al precedente;
- venga acquistato presso il medesimo concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo, che ha venduto il Veicolo precedente, entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà esibire idonea documentazione che attesti i requisiti sopra indicati.

Le perdite pecuniarie che si intendono rimborsare con la presente garanzia sono le seguenti:

- eventuali spese sostenute dall'Assicurato per il passaggio di proprietà relativo al Veicolo oggetto di perdita totale;
- spese inutilmente sostenute dall'Assicurato per la quota della tassa di proprietà relativa al Veicolo oggetto di perdita totale per il periodo che intercorre tra la data della perdita totale e la data di scadenza della tassa;
- eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione del nuovo veicolo;
- eventuali spese sostenute dall'Assicurato per la "messa su strada" del nuovo veicolo (escluso il prezzo di acquisto);
- eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'istruttoria della pratica di finanziamento o di leasing in caso di Furto o Rapina non seguite da ritrovamento.

19. Bonus Fermo veicolo

In caso di fermo del Veicolo, l'Impresa rimborsa un importo fisso forfettario per le perdite pecuniarie patite a seguito di tale fermo.

La garanzia è prestata nel limite di € 100,00 per giorno di fermo tecnico (impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina) (inclusi sabato e festivi) fino ad un massimo annuo e per evento di € 3.000,00, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

20. Rimborso spese per danni ai pneumatici

In caso di foratura dovuta a causa fortuita o conseguente ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente del Veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione del pneumatico o dei pneumatici danneggiati e per le operazioni di smontaggio, montaggio ed equilibratura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 150,00 IVA inclusa salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

Come assicura

Art. 3.10.3 - Forma dell'Assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d'uso.

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società, nei limiti convenuti, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo indicato in Polizza, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di Terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconciliabili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma

dell'Assicurazione Art. 3.11.3.1 -

Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare i Centri Cristalli Auto ovvero rivolgersi un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto".

Qualora l'Assicurato utilizzi i "Centri Cristalli Auto" la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto" la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale, di cui all'Art. 7.2.3 delle Condizioni di assicurazione", fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sul Danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

Art. 3.11.3.2 Riparazione Diretta

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli, unicamente nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente i "Centri Cristalli Auto". Non è previsto alcun Indennizzo qualora l'Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto"

...

Art. 3.13 - Opzioni Tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

(operanti solo se richiamate in Polizza)

...

Art. 3.13.2 "VALORE DI ACQUISTO PER 36 MESI IN CASO DI RIACQUISTO PRESSO LA STESSA CONCESSIONARIA"

A parziale deroga dell'Art. 6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, in caso di "Danno Totale", ed esclusivamente per i veicoli con vetustà non superiore a 8 anni dalla data di prima Immatricolazione, se il Sinistro avviene entro 36 mesi dalla data di decorrenza della Polizza, l'ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto, purché la polizza sia stata stipulata entro 6 mesi dalla data fattura. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nella Polizza.

La presente opzione tariffaria è operante solo in caso di riacquisto da parte dell'Assicurato di un nuovo Veicolo della stessa marca del precedente e purché il Veicolo stesso:

- sia di valore pari o superiore del precedente;
- venga acquistato presso il medesimo concessionario che ha venduto il veicolo oggetto di Danno Totale entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà esibire idonea documentazione che attesti i requisiti sopra indicati.

...

7 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 7.2 - Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

Art. 7.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Aderente o dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà fornire un'autocertificazione.

In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 7.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore assicurato del Veicolo.

Si considerano facenti parte del Veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli Accessori aggiuntivi di serie inerenti l'uso a cui il Veicolo è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel Valore Assicurato. Per assicurare gli Accessori aggiuntivi non di serie, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in Polizza in uno specifico capitale Assicurato.

L'Indennizzo è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile, o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. Per la garanzia Collisione, la Franchigia è applicata sull'ammontare del danno.

- Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, (fermo il limite d'Indennizzo dell'importo massimo indicato in Polizza per la "Formula Base" nel caso di danno da grandine), Eventi Sociopolitici, Collisione (fermo il limite d'Indennizzo), Kasko.

Per le garanzie Eventi Naturali, Collisione e Kasko, l'Assicurazione può essere prestata, su richiesta del Contraente, "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 7.2.1.3 delle Condizioni di assicurazione e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Per le garanzie, prestate a Valore Commerciale, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La Società riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l'applicazione per i pezzi di Ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi al momento del Sinistro.

Qualora l'Aderente abbia scelto la "Riparazione Diretta", si applicano le disposizioni dell'Art. 3.13.5 delle Condizioni di assicurazione.

Per le ruote (pneumatici e cerchi), trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero, o salvo presentazione della fattura attestante la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di un nuovo treno, è prevista l'applicazione del Degrado d'uso nella misura fissa del 30%.

Danno Totale

Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero).

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore indicato sulla fattura d'acquisto.

Sinistro avvenuto trascorso 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Polizza indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") al momento del Sinistro.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo Assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

- Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli

L'ammontare dell'Indennizzo è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 3.10.3 e 3.11.3 delle Condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.

Art. 7.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento della stipula o del rinnovo del contratto, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il Valore commerciale ed il Valore assicurato indicato in Polizza.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del Valore commerciale del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.
- qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

...

Art. 7.2.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione del Veicolo prima di avere ricevuto il consenso dalla Società, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del Sinistro.

La Società, invece di pagare l'Indennizzo e con il consenso dell'Assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché sostituire parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 7.2.7 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita, l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Polizza.

Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo. Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del Veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 7.2.9 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 7.2.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in Polizza, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 7.2.5 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno:

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure all'esito della procedura di perizia contrattuale e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:
- 3.4.1 per la garanzia Incendio;
- 3.5.5 per la garanzia Appropriazione indebita;
- 3.7.1 per la garanzia Eventi Sociopolitici
- 3.10.1 per le garanzie accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.10.2 per le garanzie accessorie C.V.T. "Extra";
- 3.11.1 per la garanzia Cristalli
- 7.2.9 per le garanzie Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici.

Art. 7.2.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato le garanzie Furto e Rapina o Eventi Sociopolitici, l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di Appropriazione indebita) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di Furto o Rapina o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del Veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del Veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il Veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso

di Furto e Rapina con ritrovamento del Veicolo, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal Veicolo. Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di Furto parziale, Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita e Incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'Indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

APPENDICE DI DEROGA ED INTEGRAZIONE ALLA POLIZZA “UNIPOLSAI PIU’STRADE AUTOVETTURE”

(forma parte integrante della Documentazione Pre-contrattuale e della Polizza)

Gentile Cliente, in deroga e ad integrazione di quanto previsto dal contenuto della Sezione 3 relativa ai Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) della sua Polizza, si conviene che i seguenti articoli vengano così modificati e/o integrati.

Clausola A – Eventi Naturali

L'Art. 3.6.3 - Forma dell'Assicurazione e limiti d'Indennizzo viene sostituito come di seguito:

A) A Valore Commerciale

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

Nel caso di danno da grandine, l'Indennizzo è corrisposto con i seguenti limiti e franchigie:

Limiti all'indennizzo;

- Veicoli con valore inferiore o pari a € 20.000 Massimo risarcimento € 2.500
- Veicoli con valore superiore a € 20.000 Massimo risarcimento € 5.000

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratta la Franchigia di € 300

Clausola B – Garanzie Accessorie

Fermo il contenuto degli articoli:

- Art. 3.10.1 - R.C.A. "Extra"
- Art. 3.10.2 - C.V.T. "Extra"

Si precisa che le coperture operanti sono solo quelle espressamente riportate nella tabella sottostante. I massimi valori indennizzabili vengono sostituiti con quelli riportati qui di seguito, prevedendo un trattamento di maggior favore per il cliente.

Garanzie Accessorie - RCA Extra	Massimo Valore Indennizzabile	Scoperto e minimo / Franchigia
Rimborso spese perdita delle chiavi	300,00 €	
Ripristino dotazioni di sicurezza	500,00 €	
Soccorso vittime della strada	400,00 €	
Garanzie Accessorie - CVT Extra	Massimo Valore Indennizzabile	Scoperto e minimo / Franchigia
Rimborso spese Tassa di Proprietà	Nessun massimale previsto	
Spese di Immatricolazione e Reimmatricolazione	400,00 €	
Rimborso Spese Parcheggio/Custodia	400,00 €	
Furto/Rapina/Appropriazione indebita di bagagli trasportati	400,00 €	
Danni ai bagagli	400,00 €	
Rimborso Spese per Documenti a seguito di sinistro	300,00 €	
Rimborso Spese per lavaggio e disinfezione	100,00 €	
Rimborso spese recupero punti	250,00 €	
Collisione con animali selvatici	5.000,00 €	10% minimo 250,00€

Clausola C – Sintesi dei Limiti di Indennizzo e Gruppi Territoriali

A parziale deroga di quanto riportato in polizza e ad integrazione della tabella SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO presente nel Set Informativo UNIPOLSAI PIU'STRADE AUTOVETTURE, gli scoperti e minimi pattuiti si intendono così modificati:

AUTOVETTURE			
Garanzia	Limiti / Sotto-limiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio, Furto, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali (escluso evento grandine)	<p>Zone differenti da zona 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di riacquisto presso lo stesso Concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo, presso il quale il veicolo è stato acquistato si applica l'Art. 3.13.2 "VALORE DI ACQUISTO PER 36 MESI IN CASO DI RIACQUISTO PRESSO LA STESSA CONCESSIONARIA" In assenza del criterio precedente si applica sempre l'Indennizzo a valore commerciale 		<p>In caso di riparazione presso "Centri Riparazione Auto" * o riacquisto presso lo stesso Concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo presso il quale il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona 6: scoperto 15% minimo € 350 Altre zone: scoperto 0% per Incendio e Furto. Scoperto 10% altre garanzie in caso di danno totale, per danno parziale scoperto 0%
	<p>Zona 6: Si applica sempre l'Indennizzo a valore commerciale</p> <p>La copertura Danni al Box o Rimessa prevede un massimo rimborso pari a € 5.200 a sinistro</p>		<p>In caso di riparazione in un punto di riparazione diverso dai "Centri Riparazione Auto" o riacquisto presso un Concessionario diverso da quello in cui il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> scoperto 20% minimo € 1500,00
Eventi Naturali (con riferimento all'evento grandine)	<ul style="list-style-type: none"> Veicoli con valore inferiore a € 20.000: Massimo risarcimento € 2.500 Veicoli con valore superiore a € 20.000: Massimo risarcimento € 5.000 	Franchigia di € 300	
Collisione			<p>In caso di riparazione presso "Centri Riparazione Auto" * o riacquisto presso lo stesso Concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo presso il quale il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scoperto 15% minimo € 350,00

			<p>In caso di riparazione in un punto di riparazione diverso dai "Centri Riparazione Auto" o riacquisto presso un Concessionario diverso da quello in cui il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 20% minimo 1.500,00 <p>In caso di riparazione presso la rete Unipol Service gli scoperti e minimi verranno azzerati</p>
Cristalli	<p>In caso di riparazione presso i centri UnipolGlass massimale illimitato.</p> <p>In caso di riparazione presso i "Centri Cristalli Auto" *: € 1.500,00.</p> <p>In caso di riparazione in un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto" o UnipolGlass: € 600,00</p>	<p>In deroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di riparazione presso i "Centri Cristalli Auto" *non viene applicata alcuna franchigia. • In caso di riparazione in un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto" o UnipolGlass la franchigia applicata è di 200 euro. 	
Kasko	Indennizzo Commerciale	Valore	<p>In caso di riparazione presso "Centri Riparazione Auto" * o riacquisto presso lo stesso Concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo presso il quale il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 15% minimo € 350,00 <p>In caso di riparazione in un punto di riparazione diverso dai "Centri Riparazione Auto" o riacquisto presso un Concessionario o altra ragione sociale facente parte dello stesso Gruppo diverso da quello in cui il veicolo è stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 20% minimo € 1.500,00 <p>In caso di riparazione presso la rete Unipol Service gli scoperti e minimi verranno azzerati</p>

* "Centri Riparazione Auto" o "Centri Cristalli Auto" qualora disponibili fanno capo alla stessa concessionaria presso la quale il veicolo è stato acquistato.

Zone territoriali:

<u>ZONA 1</u>	Residenti in: Verbania Cremona, Mantova, Imperia, La Spezia, Savona, Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Ferrara, Forlì - Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Pistoia, Siena, Ancona, Macerata, Pesaro - Urbino, Terni, L'Aquila, Nuoro, Oristano, Sassari
<u>ZONA 2</u>	Residenti in: Aosta, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, Verona, Piacenza, Firenze, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Potenza, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Trapani, Carbonia- Iglesias, Medio Campidano
<u>ZONA 3</u>	Residenti: Brescia, Bologna, Latina, Benevento, Matera, Cosenza, Palermo, Siracusa, Cagliari, Ogliastro, Olbia- Tempio
<u>ZONA 4</u>	Residenti: Torino, Milano, Monza-Brianza, Genova, Roma, Catanzaro, Catania
<u>ZONA 5</u>	Residenti: Avellino, Brindisi, Lecce, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
<u>ZONA 6</u>	Residenti: Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Taranto

Clausola D – Composizione Pacchetti di Garanzie

Si precisa che l'offerta assicurativa è organizzata nei seguenti pacchetti di garanzie offerti sulla base delle effettive esigenze assicurative del Cliente:

- **FORMULA "A"** copre i danni materiali e diretti al veicolo a seguito di furto, rapina e incendio solo danno totale (inclusa la garanzia rischio locativo);
- **FORMULA "B"** copre i danni materiali e diretti al veicolo a seguito di furto, rapina, incendio (inclusa la garanzia rischio locativo), eventi sociopolitici, eventi naturali, cristalli e le seguenti garanzie aggiuntive:
 - ❖ perdita delle chiavi
 - ❖ rimborso spese di parcheggio e custodia
 - ❖ rimborso tassa di proprietà
 - ❖ rimborso spese di immatricolazione
 - ❖ rimborso spese documenti a seguito di sinistro
 - ❖ garanzia bagagli trasportati
 - ❖ soccorso vittime della strada
 - ❖ ripristino dotazioni di sicurezza
 - ❖ urto e conseguenze dell'urto contro animali selvatici
 - ❖ rimborso spese per lavaggio e disinfezione del veicolo
 - ❖ danni al box o rimessa in conseguenza di incendio o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione
- **FORMULA "C"** oltre alle Garanzie previste dal pacchetto B, copre la collisione con altri veicoli identificati (Collisione).
- **FORMULA "D"** oltre alle Garanzie previste dal pacchetto B, copre la Garanzia Kasko.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, Sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni

inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestatato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito

www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o Sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di Sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei Sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei Sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per

ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

USA_Info_Cont_01 - ed. 03.11.2020

PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO FACOLTATIVO

Prodotto UnipolSai PiùStrade Modello SI/09070/G01/00000/C - Ed. 01/09/2024

Accordo assicurativo n. 2602 - stipulata da Fidelity S.p.A. con UnipolSai Assicurazioni S.p.A

DATI RELATIVI ALL'ADERENTE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO/ASSICURATO

Nome e Cognome _____ Numero Richiesta di Finanziamento: _____

Codice Fiscale: _____ Recapito Telefonico: _____

Indirizzo di Residenza: _____ Cap: _____ Comune: _____ Prov: _____

Indirizzo di domicilio: _____ Cap: _____ Comune: _____ Prov: _____

Indirizzo Email: _____

Avvertenze: DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente/Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- prima della sottoscrizione della presente Proposta di adesione al Programma Assicurativo facoltativo, l'Aderente/Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso contenute;
- ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 221/2012 e dell'art. 42 del Regolamento Ivass n. 41/2018, si segnala la possibilità per l'Aderente/Assicurato di consultare la propria posizione assicurativa accedendo direttamente all'Area Riservata presente sul sito della Compagnia.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l'informativa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sul trattamento dei dati personali per finalità connesse all'attività assicurativa (inclusa del Set informativo disponibile nell'apposita sezione del sito www.unipolsai.it) e di impegnarsi a consegnarla anche agli eventuali ulteriori soggetti interessati coinvolti nel rapporto contrattuale.

Data _____ Firma Aderente/Assicurato (leggibile) _____

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO FACOLTATIVO UnipolSai PiùStrade Modello SI/09070/G01/00000/C - Ed. 01/09/2024

Accordo assicurativo n. 2602 stipulata da Fidelity S.p.A. con UnipolSai Assicurazioni S.p.A

DATI RELATIVI AL VEICOLO

Marca / Modello _____ Anno prima immatricolazione _____

Valore Assicurato € _____ Durata della copertura: _____ mesi

Targa _____ Telaio (qualora non ancora presente la Targa) _____

Garanzie scelte:

- Formula A: furto totale, rapina e incendio totale (inclusa la garanzia rischio locativo)
- Formula B: furto, rapina, incendio (inclusa la garanzia rischio locativo), eventi sociopolitici, eventi naturali, cristalli, garanzie aggiuntive RCA Extra e CVT extra (per il dettaglio delle coperture si rimanda alla scheda di polizza)
- Formula C: tutte le garanzie previste dalla Formula B più la collisione con veicoli identificati (Collisione)
- Formula D: tutte le garanzie previste dalla Formula B più la garanzia Kasko

Minimo non indennizzabile/Franchigia/Scoperto (in caso di scelta differente dal supporto cartaceo, si rimanda al Set informativo disponibile nell'apposita sezione del sito www.unipolsai.it, all'estratto delle condizioni generali di assicurazione e all'appendice alla polizza consegnati nella documentazione precontrattuale)

Premio lordo €

Data Effetto dalle h 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento

Data Scadenza ai fini dell'individuazione della data di scadenza si fa riferimento al campo "Durata Copertura" nei dati all'inizio di questa sezione

Essendo presenti garanzie diverse dalla RCA con durata poliennale, è prevista una riduzione del premio complessivo rispetto a quello previsto per le stesse coperture con contratto annuale.

La presente Proposta di adesione è finalizzata a raccogliere la manifestazione di interesse ed il consenso alla sottoscrizione di una Polizza Auto individuale stipulata da parte di Fiditalia S.p.A ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile (assicurazione per conto altrui) nell'ambito del Programma assicurativo regolamentato dall'Accordo assicurativo numero 2602 concluso tra:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia"), con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, iscrizione al Registro Imprese e Codice Fiscale 00818570012 - Partita IVA 03740811207, e
- Fiditalia S.p.A, con sede in Milano, Codice Fiscale - Partita IVA 08437820155

L'attivazione della copertura assicurativa è del tutto facoltativa e alternativa alla possibilità di stipulare analoga copertura con altra impresa di assicurazione ed è subordinata all'approvazione da parte di Fiditalia S.p.A del programma di finanziamento.

Il sottoscritto, i cui dati sono riportati nel riquadro "DATI RELATIVI ALL'ADERENTE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO/ASSICURATO" del presente modulo, nella sua qualità di Cliente di Fiditalia S.p.A.:

- consapevole che l'adesione al sopra richiamato Programma assicurativo non è obbligatoria ma è rimessa alla sua libera scelta e che è possibile ottenere analoga copertura assicurativa rivolgendosi autonomamente ad altra impresa assicuratrice, con la presente Proposta manifesta il suo interesse e acconsente all'attivazione di un'assicurazione per proprio conto da parte di Fiditalia S.p.A. a copertura del veicolo indicato nel riquadro "DATI RELATIVI AL VEICOLO" del presente modulo con applicazione di una tariffa dedicata, caratterizzata da elementi di mutualità;
- con la sottoscrizione della presente Proposta conferisce a Fiditalia S.p.A. espresso incarico di stipulare a suo favore ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il contratto di assicurazione oggetto del Programma assicurativo e dichiara di accettare sin da ora la stipulazione effettuata per proprio conto, manifestando espressamente la volontà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione così stipulato;
- preso atto del contenuto, prima della sottoscrizione della presente proposta di adesione, del sopra richiamato Programma assicurativo, in particolare:
 - avendo ricevuto dall'intermediario e visionato presso i suoi locali l'informativa precontrattuale relativa ai suoi obblighi di comportamento, ai suoi dati essenziali e alla sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse previsti dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
 - avendo ricevuto, esaminato e compilato con il supporto dell'intermediario il questionario di adeguatezza assicurativa; avendo visionato il Set informativo disponibile nell'apposita sezione del sito www.unipolsai.it e ricevuto ed esaminato l'appendice alla polizza e l'estratto delle condizioni generali di assicurazione

- avendo ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e acconsentendo al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

dichiara di essere interessato alle garanzie sopra riportate e alla stipulazione da parte di Fidelity S.P.A. del contratto assicurativo con la Compagnia.

Luogo, Data _____ Firma Aderente/Assicurato (leggibile) _____

SCELTA DELL'ADERENTE IN MERITO ALLA RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 QUATER del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ("CAP")

Preso atto di quanto previsto dall'art. 120 quater del CAP in ordine alla modalità con cui ricevere le informazioni precontrattuali e contrattuali e la relativa documentazione, il sottoscritto, in qualità Aderente sceglie di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al contratto di assicurazione comprensiva delle comunicazioni previste dalla normativa vigente durante la vigenza del contratto medesimo con una delle seguenti modalità:

- SUPPORTO CARTACEO
- VIA EMAIL IN FORMATO PDF all'indirizzo mail sopra indicato (sezione DATI RELATIVI ALL'ADERENTE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO/ASSICURATO).

Luogo, Data _____ Firma Aderente/Assicurato (leggibile) _____

INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il Premio è unico ed è pari all'importo di seguito indicato, in funzione della durata della copertura. Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Importo del Premio Unico: € _____

di cui retrocesso all'intermediario a titolo di remunerazione: € _____